

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA IN SVIZZERA

Circolo “Efisio Racis” Zurigo

STATUTO

Art. 1 Costituzione

In data **5 luglio 1970**, si é costituita l'Associazione Culturale Sarda, **UNIONE EMIGRATI SARDI “EFISIO RACIS”**, con sede a **Zurigo (Svizzera)**.

Essa è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopi

L'Associazione:

- a) Si propone di fungere come centro di aggregazione dei Sardi residenti nel **Cantone di Zurigo e Cantoni limitrofi**, nel pieno rispetto dei principi *democratici e pluralisti*.
- b) Si prefigge di favorire lo sviluppo dell'economia sarda.
- c) Svolge attività culturali, ricreative e assistenziali a favore dei Sardi residenti fuori dalla Sardegna.
- d) Favorisce e cura lo sviluppo dei rapporti culturali, economici e turistici tra la Sardegna e la Svizzera.
- e) Coltiva e sviluppa le relazioni con le altre Associazioni democratiche presenti sul territorio.
- f) Aderisce alla Federazione dei Circoli dei Sardi in Svizzera accettandone lo Statuto.
- g) Si prefigge di conservare vivo il rapporto tra i propri Soci e gli Enti locali Sardi.

Art. 3 Soci

I Soci dell'Associazione si distinguono:

a) In **Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti**.

Sono **Soci Ordinari** (Legge Regionale 15 gennaio 1991, N° 7 Art. 2 lettere a – b) coloro che sono nati in Sardegna che abbiano stabile dimora in Svizzera e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo.

I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

Hanno diritto di presenziare e/o intervenire alle Assemblee, il diritto di partecipare all'elezione del direttivo e degli altri Organi, nonché il diritto di potersi candidare per far parte dei medesimi Organi.

b) Sono **Soci Simpatizzanti** i non sardi amici della Sardegna che ne condividano gli “scopi” e si prodigano per favorirne il raggiungimento.

Hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ad eccezione dell'elettorato attivo e passivo.

I Soci Simpatizzanti partecipano alle assemblee riguardanti la vita associativa del Circolo, eccetto le Assemblee dei Soci che hanno all'ordine del giorno *Trattande* di cui all'articolo 5, e specificatamente nelle lettere c) d) f).

c) I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e al rispetto reciproco e si impegnano ad intervenire alle riunioni e assemblee.

Art. 4 Organi

Sono Organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) il Collegio dei Probiviri

Art. 5 Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa ed è il massimo Organo deliberante :

- a) È convocata almeno due volte all'anno **su Ordine del Giorno** comunicato almeno sette giorni prima della convocazione.
- b) E' straordinaria su richiesta :
 - di almeno 1/5 dei Soci
 - della maggioranza del Consiglio Direttivo
 - della Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera
- c) Ogni anno procede all'esame ed approvazione:
 - del programma delle attività attinente ai contributi erogati dalla Regione
 - del Bilancio Consuntivo sentita la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Cassiere.
 - del Bilancio Preventivo sentita la relazione del Presidente.
- d) Elegge, ogni tre anni con previsione di rinnovo per non più di due mandati consecutivi e nella composizione dei quali, nessun genere deve essere rappresentato in misura inferiore a 1/3:
 - Il Consiglio Direttivo che sarà composto da un minimo di nove Membri.
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da tre Membri.
 - Il Collegio dei Probiviri che sarà composto da tre Membri.
 - Può eleggere, anche su proposta del Consiglio Direttivo, con voto palese, un Presidente Onorario, scelto fra i soci che, all'interno del Consiglio Direttivo, si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'associazione.
 - Può eleggere nel Direttivo del Circolo al massimo **un Socio Simpatizzante** che svolge, alla pari degli altri Membri, attività sociale e morale attinenti alle finalità dell'Associazione e ne aiutano in qualche modo l'attività e che non potrà lo stesso ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione né quella di Delegato al Consiglio Nazionale della Federazione.
- e) Delibera validamente:
 - In prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto ;
 - In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea può essere riunita mezz'ora dopo la prima;
 - Su quanto figura all'Ordine del Giorno.
- f) E' di sua competenza anche:

La modifica dello Statuto, la sorveglianza sulla gestione degli Organi dell'Associazione e la revoca.

Il voto per delega è ammesso. Un socio può essere titolare di una sola delega scritta, firmata e consegnata al Presidente dell'Assemblea solo per risoluzioni sociali. I votanti per delega sono considerati presenti. Non sono accettate deleghe per l'assolvimento dei compiti statutari riguardanti l'Articolo 5, lettere c) d) f).

Art. 6 Parità di voti

Nelle designazioni elettive di competenza dell'Assemblea Generale, in caso di parità di voti, sarà eletto il Socio più anziano per iscrizione. Se non sarà possibile stabilire l'anzianità di iscrizione, sarà eletto il candidato anziano di età.

Qualora la parità dei voti si verificasse in materia *decisionale* di competenza dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo o degli altri Organi Statutari, il voto di chi presiede vale doppio.

Art. 7 Incompatibilità

I Membri del Consiglio Direttivo e parenti affini sino al 2° grado, non possono far parte del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Se parenti affini fino al 2° grado, è esclusa la compresenza nell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 Quote Sociali

I Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale pari a CH Fr. 30,00.

Il Consiglio Direttivo, può modificare la quota per unificarla con le Associazioni aderenti alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera o per motivi contingenti sino ad un massimo di CH Fr. 50,00.

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno solare.

Art. 9 Consiglio Direttivo

a) Elegge tra i propri componenti e a maggioranza assoluta del numero dei suoi componenti:

- Presidente
- Vice presidente
- Segretario
- Vicesegretario
- Cassiere

Che formano l'Ufficio di Presidenza.

Elegge altresì il Delegato che assieme al Presidente rappresenteranno il Circolo nel Consiglio Nazionale della Federazione.

- b) Affida incarichi (deleghe) oltre a quelli indicati e potrà costituire gruppi di lavoro o di studio, di cui possono far parte anche **Soci** non Membri del Consiglio Direttivo.
- c) Si doterà di un regolamento amministrativo interno, approvato dalla maggioranza dei suoi membri, che stabilisca norme attuative e comportamentali.
- d) Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere candidato alle elezioni nel Consiglio Direttivo, ogni Socio Ordinario in regola con il pagamento della quota sociale e almeno dall'anno precedente.
- e) E' composto da Soci Ordinari e può contare, al massimo, *uno Socio Simpatizzante*.
- f) Delibera validamente sugli argomenti risultati all'Ordine del Giorno se sono presenti la metà più uno dei consiglieri; In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
- g) Delibera sugli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione.
- h) Cura il conseguimento dei fini Statutari.
- i) Attua i deliberati dell'Assemblea dei Soci.
- j) Assicura i necessari contatti tra i Soci e le altre Associazioni.
- k) Ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri, sulla sospensione e/o allontanamento dal Circolo, di quei soci che compromettono o comunque discreditano il nome della comunità sarda o danneggiano con il loro comportamento gli interessi generali del Circolo e svolgano attività disgregatorie o diano luogo, con il loro comportamento a tensioni insanabili tra i sardi o ad atti che siano contrari agli scopi fissati dal Circolo e dalle sue norme statutarie o che comunque dimostrino di non svolgere un'attività adeguata alle necessità degli emigrati. Prima dell'adozione di un qualsiasi provvedimento, dovranno essere formulati specifici addebiti ai soci interessati che hanno 15 giorni di tempo per presentare eventuali contro-deduzioni. La decisione di espulsione sarà redatta con apposita delibera motivata nel registro dei verbali a cura del Presidente e del Segretario.
- l) Decide sull'ammissione o esclusione dei Soci; in base alla loro residenza Cantonale territoriale, e sulla garanzia che offrono di serietà e operosità.

Art. 10 Convocazioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) E' convocato dal Presidente o dal Segretario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
- b) Si riunisce almeno una volta al mese.
- c) Convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.

Art. 11 Ordine del giorno

E' compito del Presidente, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, oppure dei Consiglieri che chiedono la convocazione in base all'articolo 10 lettera a), proporre gli argomenti all'Ordine del Giorno, sia del Direttivo.

Il Presidente è tenuto ad inserire nell'Ordine del Giorno gli argomenti eventualmente proposti dagli Organi della Regione Sarda, dalla Presidenza della Federazione, dal Collegio dei Proviviri, dai Revisori dei Conti o da almeno sei Consiglieri.

Art. 12 Surrogazione

La surrogazione dei Membri dimissionari o decaduti del Consiglio Direttivo avviene mediante cooptazione di un socio in base all'art. 9 lettera e).

Decadono dalla carica i Membri eletti del Consiglio Direttivo che sono stati assenti *ingiustificati* per *tre* riunioni consecutive.

Art. 13 Decadenza e proroga

I Consiglieri decadono con la scadenza del Consiglio di cui fanno parte.

Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'Associazione hanno funzione legittima sino a, quando resta in carica la metà più uno dei Membri eletti dall'Assemblea.

Venendo a mancare questa condizione, si procede a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato prima della scadenza del suo mandato dall'Assemblea Generale.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente:

- a) Convoca l'Assemblea Generale dei Soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo.
- b) Rappresenta l'Associazione, assieme al Delegato, nel Consiglio Nazionale della Federazione.
- c) Rappresenta l'Associazione verso Enti o persone con cui si allacciano rapporti di collaborazione.
- d) Dirige le riunioni del Consiglio Direttivo.
- e) In casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti necessari, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.
- f) Può delegare parzialmente, per singoli adempimenti e a tempo determinato, le proprie competenze ad altri Membri del Consiglio Direttivo o al Presidente onorario.
- g) Firma gli atti contabili unitamente al Cassiere.
- h) Firma gli atti sociali.

In caso d'assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Membro indicato dal Presidente oppure, in subordine, indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni e con diritto a voto consultivo, resta in carica tutta la durata dell'Associazione, salva sua espressa rinuncia. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza ed eventuali contatti con altri Enti o Associazioni.

Art. 15 Il Segretario

Il Segretario:

- a) Cura la redazione dei verbali.
- b) Si occupa della corrispondenza.
- c) Firma, assieme al Presidente, gli atti ufficiali dell'Associazione.
- d) Svolge le normali attività di segretariato.

Art. 16 Il Cassiere

Il Cassiere:

- a) Aggiorna l'elenco dei Soci.
- b) Riscuote quietanza, custodisce i fondi dell'Associazione.
- c) Firma assieme al Presidente gli atti contabili dell'Associazione.
- d) Cura e aggiorna i conti dell'Associazione, verifica i conti bancari e/o postali intestati alla Associazione.
- e) Redige le relative scritture contabili.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori nella sua prima seduta elegge il Presidente tra i propri Membri.

E' compito dei Revisori dei Conti verificare in qualsiasi momento l'attività amministrativa dell'Associazione.

Esaminato il conto consuntivo, lo presenteranno all'Assemblea annuale dei Soci con una relazione illustrativa.

Art. 18 Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, nella sua prima seduta, elegge il Presidente tra i propri Membri.

E' compito dei Proviviri, su propria iniziativa o perché investiti dal Consiglio Direttivo, appianare eventuali divergenze sorte tra i Soci e giudicare su atti dannosi al buon nome dell'Associazione e dell'emigrazione Sarda in generale.

Possono proporre al Consiglio Direttivo l'adozione di opportune sanzioni e, nei casi più gravi, l'espulsione.

Art. 19 Patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Contributi dei Soci.
- b) Proventi da attività e manifestazioni.
- c) Contributi del Fondo Sociale della Regione Sarda.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 Rimborsi

Tutti i componenti degli Organi dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente.

Qualora il Consiglio Direttivo deleghi un proprio rappresentante presso congressi, convegni ecc. rifonderà esclusivamente le spese di viaggio e soggiorno.

E' fatto divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, le risorse derivanti dai fondi regionali o da altri soggetti pubblici o privati, salvo si tratti di compensi per attività lavorativa, regolata da apposito contratto in favore del Circolo. Rientrano comunque nel divieto di ripartizione i compensi di qualsiasi natura corrisposti a parenti e affini fino al 2° grado, a coniugi o ad altre persone conviventi dei componenti degli organi direttivi.

